

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2001

=====

ADDI' 13 FEB. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI & IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 210

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CON IL
COMUNE DI ANTRODOCO PER LA SOLUZIONE DELLA VERTENZA AVENUTE PER OGGETTO IL PAGAMENTO
DI SOMME DOVUTE ALLA REGIONE LAZIO PER FORNITURE IDRICHE EROGATE NEL PERIODO 1983-1997.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

PREMESSO CHE la legge 183 del 2 maggio 1976 trasferisce alle regioni le opere acquedottistiche realizzate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno;

CHE con decreto n.132.93 del 4 agosto 1983 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vengono trasferiti alla Regione Lazio, a decorrere dal 1 novembre 1983, gli impianti insistenti sul territorio regionale, nonché il personale ad essi adibito;

CHE la cessata Cassa per Mezzogiorno ha stipulato con gli Enti fruitori del servizio idrico apposite convenzioni al fine di regolamentare i rapporti tecnico-economici derivanti dal rapporto di fornitura idrica;

CHE tali convenzioni, tuttora vigenti, perché tacitamente rinnovate alle rispettive scadenze, prevedono il rimborso da parte degli utenti delle spese sostenute per la gestione degli impianti acquedottistici;

CONSIDERATO CHE il Comune di Antrodoto è uno degli Enti convenzionati, ed ha citato in giudizio presso il Tribunale di Roma la Regione Lazio contestando l'applicazione del rimborso annuale calcolato sui costi di gestione sostenuti ed i volumi idrici effettivamente erogati ed invocando l'applicazione di una clausola della convenzione stipulata che prevedeva un canone forfettario di lire 700.000 annue fino alla realizzazione di alcune opere relative allo schema generale dell'acquedotto ex Cit 2.

CHE la Regione Lazio ha garantito al Comune di Antrodoto i quantitativi idropotabili previsti dal Piano Regionale Generale degli Acquedotti e pertanto ha addebitato somme in relazione ai costi sostenuti ed ai suddetti quantitativi idrici erogati;

CHE la somma ancora dovuta dal Comune di Antrodoto per le forniture erogate nel periodo 1983-1997 ammonta a lire 1.446.729.594 in quota capitale ed a lire 406.988.643 in quota interessi - calcolati alla data del 10.2.1997 in cui il Comune ha avanzato richiesta di transazione - per un totale complessivo di lire 1.853.718.237.

RITENUTO opportuno, al fine di risolvere il contenzioso con il Comune di Antrodoto, definire il rapporto tecnico amministrativo intercorrente fra le parti, garantire in tempi rapidi e certi una corresponsione di somme da parte del citato Comune, nonché, in relazione all'alea della soluzione giudiziale, addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza;



RITENUTO di determinare in sede transattiva la somma di lire 1.088.717.530, che il Comune di Antrodoco si impegna a corrispondere a definizione di ogni pretesa derivante dall'applicazione al periodo 1983-1997 della convenzione del 13 ottobre 1966;

VISTO il parere favorevole ad una composizione transattiva della vertenza espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot.10381 del 7.4.1999;

VISTO il parere favorevole ad una composizione transattiva della vertenza espresso dall'Avvocatura regionale con nota prot.119201 del 21.12.1999;

VISTO lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante - Allegato 1 -

VISTA la legge 15.5.1997 n.127

All'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante - Allegato 1 - ;

di autorizzare il direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio _____ a sottoscrivere l'atto di Transazione in conformità allo schema allegato alla presente.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.5.1997 n.127.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

15 FEB 2007

ATTO DI TRANSAZIONE

lu

REGIONE LAZIO in persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio _____, con sede in Roma Via Capitan Bavastro n.108;

E

COMUNE DI ANTRODOCO con sede in Via Ponte n.8, in persona del Sindaco pro - tempore Geom. Maurizio Faina in qualità di rappresentante legale e la Dott.ssa Isabella Grazioso, Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio legale - contenzioso giusta deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 22 gennaio 2001 dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- a) che con convenzione stipulata in data 13.10.1966 fra Comune di Antrodoco e Cassa per il Mezzogiorno si è provveduto a regolare i rapporti tecnico economici derivanti dal rapporto di fornitura idrica;
- b) che con decreto n.132.93 del 4 agosto 1983 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vengono trasferiti alla Regione Lazio gli impianti acquedottistici realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ricadenti in territorio regionale, nonché la gestione degli stessi;
- c) che il Comune di Antrodoco in data 27 maggio 1993 ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio per l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione della Giunta Regionale n.10389 del 24 novembre 1992 con la quale si effettua una ricognizione del debito maturato da tutti gli Enti convenzionati relativamente a forniture idriche erogate nel periodo 1983/1989, contestando l'applicazione di una clausola contrattuale (art.7, comma 2) che prevede il pagamento di un canone forfettario di lire 700.000 annue fino alla realizzazione e messa in esercizio di alcune opere relative allo schema generale dell'acquedotto ex Cit 2^ zona;
- d) che il T.A.R. con ordinanza n.1451/1993 della Sez. I TER ha rigettato il ricorso;
- e) che il Comune di Antrodoco, in data 20/12/1993, ha proposto appello presso il Consiglio di Stato a tale ordinanza sfavorevole;
- f) che il Consiglio di Stato con ordinanza n.440/1994 ha rigettato l'appello;
- g) che con atto di citazione notificato in data 5/7/1993 il Comune di Antrodoco ha convenuto in giudizio La Regione Lazio innanzi al Tribunale Civile di Roma affinché fosse dichiarata l'insussistenza dei crediti della Regione Lazio stessa per forniture idropotabili erogate al Comune nel periodo 1993-1989 con condanna della Regione al risarcimento dei danni derivanti dall'insufficiente ed irregolare forniture di quantitativi idrici e che detto giudizio è tuttora pendente;
- h) che il Comune di Antrodoco in data 30 novembre 1994 ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio per l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione della Giunta Regionale n.2042 del 12 aprile 1994, adducendo motivazioni analoghe;

L'Estensore
(Dr. M. Guida)

Il Dirigente dell'Area
(Ing. G. Gaglioli)

Il Direttore
(Ing. R. Besson)

L'Assessore
(Avv. Aracri)

- i) che il T.A.R. con ordinanza n.17687/1994 della Sez. I TER ha rigettato il ricorso;
- j) che il Comune di Antrodoto, in data 7 dicembre 1994 ha proposto ricorso presso il Tribunale di Roma per l'annullamento previa sospensiva della citata Deliberazione della Giunta Regionale n.2042 del 12 aprile 1994, adducendo motivazioni analoghe;
- k) che le parti, valutati i reciproci interessi, sono giunte alla comune volontà di transigere ogni controversia insorta, nel duplice presupposto essenziale, da considerarsi fondante delle reciproche volontà qui intervenute, di una definizione del rapporto tecnico amministrativo intercorrente fra le parti e di una corresponsione in tempi rapidi e certi, ed a titolo transattivo di somme da parte del comune di Antrodoto.
- l) che con deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 10.12.1999 esecutiva ai sensi di legge, e che qui si intende dichiarata, il Comune di Antrodoto decideva di transigere la controversia con la Regione Lazio per la somma complessiva di lire 1.088.717.530;
- m) che con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 22.1.2001 dichiarata immediatamente eseguibile, approvava lo schema di atto di transazione ed autorizzava il Sindaco pro-tempore in qualità di rappresentante legale ed il Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio legale e contenzioso alla sottoscrizione dell'atto;
- n) che con delibera della Giunta Regionale n. Del la Regione Lazio decideva di transigere la controversia con il Comune di Antrodoto per la somma complessiva di lire 1.088.717.530, approvava lo schema di atto di transazione ed autorizzava il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e servizi per il Territorio alla sottoscrizione dell'atto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto e ne costituiscono il presupposto essenziale.
- 2) Il Comune di Antrodoto si impegna a versare alla Regione Lazio a definizione di ogni pretesa derivante dall'applicazione della convenzione del 13 ottobre 1966 e della successiva appendice del 2 settembre 1968 l'importo complessivo di lire 1.088.717.530 così costituito:
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - per gli anni dal 1983 al 1989 | £ 300.000.000 |
| - per gli anni dal 1990 al 1993 | £ 347.567.155 |
| - per gli anni dal 1994 al 1997 | £ 441.150.375 |
- 3) Per gli anni successivi il rimborso avverrà in base al costo per metro cubo di acqua potabile, calcolato per la zona acquedottistica reatina, ed al volume idropotabile erogato. La somma così determinata verrà versata dal Comune di Antrodoto alla Regione Lazio - Tesoreria Regionale presso la Banca di Roma - c/c bancario 1/75 ABI 3002 - CAB 5105.
- 4) Con il perfezionamento delle pattuizioni di cui al presente atto di transazione, le parti dichiarano espressamente di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in relazione a tutte le eventuali pretese e ad ogni rapporto derivante dalla convenzione stipulata in data 13 ottobre 1966 e della successiva appendice del 2 settembre 1968, limitatamente alle contestazioni oggetto delle azioni legali intraprese, rinunciando contestualmente anche a tutte le azioni esperite in sede giudiziale, con abbandono dei relativi giudizi, e provvedono separatamente al pagamento del proprio legale.

L'Estensore
(Dr. M. Guida)

Il Dirigente dell'Area
(Ing. G. Gaglioli)

Il Direttore
(Ing. R. Besson)

L'Assessore
(A. P. Aeri)



- 5) In caso di mancato pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto transattivo, l'atto di transazione si intenderà risolto per inadempimento del Comune di Antrodoto; in tal caso la Regione Lazio avrà diritto a proseguire nelle procedure volte al recupero dell'intera somma ad essa dovuta.
- 6) Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente atto transattivo si continuerà a far riferimento alle pattuizioni contrattuali originarie.
- 7) I difensori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà di cui all'art.68 L.P.

Roma li

Regione Lazio
*Dipartimento Opere Pubbliche
e servizi per il Territorio*
Il Direttore




Comune di Antrodoto
Il Sindaco pro-tempore
(Geom. Maurizio Faina)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Grazioso)

i Legali
(Avv. Sergio Uricchio)

i Legali
(Avv. Antonio Belloni)


(Avv. Giordano)




L'Estensore
(Dr. M.Guida)



Il Dirigente dell'Area
(Ing. G. Gaglioli)



Il Direttore
(Ing. R. Besson)



L'Assessore
(Avv. F. Aracri)

